

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

[ART. 15, co. 4, C.P.A.]

CON ISTANZA INCIDENTALE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

per la prof.ssa **FERRAMOSCA Laura** [c.f. **FRR LRA 83L50 E625T**]
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'**avv. Renato Speranzoni** [c.f. **SPR RNT 51S14 L736R**] del Foro di Venezia, che indica qui di seguito, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n. 111, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il proprio numero di fax 041/985.004, e **digitalmente domiciliata** presso il suo indirizzo PEC renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, come da procura alle liti allegata al presente ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in via telematica (PAT),

- RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

la **COMMISSIONE GIUDICATRICE** DEL CONCORSO ORDINARIO,
PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL

PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO 21.4.2020 N. 499, COSTITUITA PRESSO LA REGIONE TOSCANA, PER LA CLASSE DI CONCORSO A021 “*GEOGRAFIA*”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

la COMMISSIONE NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.M. 9.11.2021 N. 326 (CLASSE DI CONCORSO A021 “*GEOGRAFIA*)”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

E CONTRO

l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

PREMESSO:

- che in data 23.5.2022 è stato notificato a mezzo *PEC* alle Amministrazioni resistenti il seguente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che lo ha rubricato al n. 649/2022 Reg. Ric.:

[INIZIO TRASCRIZIONE RICORSO N. 649/2022 REG. RIC.]

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**
PER LA TOSCANA

R I C O R S O

[ART. 40 D.L.vo 2.7.2010 N. 104]

CON ISTANZA INCIDENTALE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 D.L.vo 2.7.2010 N. 104

per la prof.ssa **FERRAMOSCA Laura** [c.f. FRR LRA 83L50 E625T]
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Renato Speranzoni
[c.f. SPR RNT 51S14 L736R] del Foro di Venezia, che indica qui di seguito,
ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15.7.2011 n. 111, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il proprio numero di fax
041/985.004, e digitalmente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, come da procura alle liti allegata al
presente ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in via telematica (PAT),

- **RICORRENTE**

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,

- **RESISTENTE**

CONTRO

la **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO ORDINARIO, PER
TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO, INDETTO CON DECRETO DEL
CAPO DIPARTIMENTO 21.4.2020 N. 499, COSTITUITA PRESSO LA**

REGIONE TOSCANA, PER LA CLASSE DI CONCORSO A021
“*GEOGRAFIA*”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,

- RESISTENTE

CONTRO

la COMMISSIONE NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.M. 9.11.2021
N. 326 (CLASSE DI CONCORSO A021 “*GEOGRAFIA*”), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze,

- RESISTENTE

E CONTRO

l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze,

- RESISTENTE

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.A.

1) del provvedimento della Commissione giudicatrice del concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Capo
Dipartimento 21.4.2020 n. 499, costituita presso la Regione Toscana, per la
classe di concorso A021 “*Geografia*”, pubblicato nel sito *web* dell’U.S.R. per
la Toscana il 4.4.2022, con il quale è stato attribuito alla prova scritta svolta
dalla ricorrente un punteggio insufficiente (68/100) a consentire il

superamento della prova scritta (il punteggio minimo era 70/100) e la stessa è stata conseguentemente esclusa dalla prova orale e dalle restanti fasi della procedura concorsuale;

2) del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e quindi di estremi ignoti, con il quale la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9.11.2021 n. 326 ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Capo Dipartimento 21.4.2020 n. 499, per la Regione Toscana, per la classe di concorso A021 "Geografia", **limitatamente** alla risposta al quesito **numero 38** (*"Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla..."*), rispetto al quale è stata considerata corretta **la risposta a)** (*"esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento"*), mentre era corretta **la risposta c)** (*"esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente"*), data dalla ricorrente;

3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

* * *

PREMESSA

La ricorrente è stata ammessa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto 21.4.2020 n. 499 del Capo Dipartimento, modificato con decreto 5.1.2022 n. 23 del medesimo Capo Dipartimento, per la classe di concorso A021 "Geografia", ed ha svolto la

prova scritta il giorno 4.4.2022 presso l'U.S.R. per la Toscana.

Alla prova scritta svolta dalla ricorrente la Commissione giudicatrice ha però attribuito un punteggio – **68/100** – insufficiente a consentire il superamento della prova scritta (il punteggio minimo era **70/100**) e la stessa è stata conseguentemente esclusa dalla prova orale e dalle restanti fasi della procedura concorsuale.

Sarebbe bastata una sola risposta giusta – ricordiamo, infatti, che ogni risposta giusta valeva **2 punti** - per raggiungere il punteggio minimo (70/100) richiesto dal bando, superare la prova scritta ed essere ammessa alla prova orale.

Si faccia bene attenzione che questa considerazione non è una generica lamentela contro la mala sorte, ma è una doglianza vera e propria (v. i motivi di ricorso svolti qui di seguito).

La risposta esatta mancante, infatti, è derivata dall'illegittimo operato della Commissione Nazionale incaricata della formulazione dei quesiti e delle risposte, che ha indicato come “corretta” una risposta che in realtà è “errata”, impedendo così alla ricorrente, che ha fornito una risposta “corretta” (“corretta” rispetto alla nostra prospettazione), di acquisire i due punti mancanti e di conseguire il punteggio minimo (70/100) necessario per il superamento della prova scritta.

La prova scritta svolta dalla ricorrente deve, pertanto, essere valutata in modo positivo e sufficiente (70/100) e la stessa deve senz'altro essere ammessa alla prova orale.

Le ragioni delle illegittimità denunciate con il presente ricorso sono le seguenti.

MOTIVI

1) **ECCESSO DI POTERE** (SOTTO IL PROFILO DELL'ERRORE E/O DELLA FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, NONCHÉ SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'INOSSERVANZA DEL LIMITE OGGETTIVO DEL PROGRAMMA E DELLE MATERIE PREVISTE PER LA CLASSE DI CONCORSO *DE QUA*). **VIOLAZIONE DI LEGGE** (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* DI CUI ALL'ART. 97 COST.).

Vediamo, dunque – come anticipato in premessa - l'errore contenuto nella risposta elaborata dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9.11.2021 n. 326, riferita ovviamente al concorso per cui è causa, alla Regione Toscana e alla classe di concorso A021 “*Geografia*”.

La Commissione Nazionale ha formulato, fra i tanti, **il quesito numero 38**, che è così concepito: “*Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...*”.

Secondo la predetta Commissione Nazionale, la risposta corretta è **la risposta a)**: “*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*”.

In realtà, la risposta corretta è **la risposta c)**, e cioè la risposta data dalla ricorrente: “*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente*”.

Questa conclusione non è un'opinione privata e personale della ricorrente, ma è esplicitamente attestata nella normativa europea di riferimento.

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22.5.2018, infatti, non solo è intitolata “**competenze chiave per l'apprendimento permanente**”, ma al considerando n. 1 conferma in modo solenne che “Il pilastro europeo

dei diritti sociali (1) sancisce come **suo primo principio** che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a **una formazione e a un apprendimento permanente** di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.

Di “**apprendimento permanente**” parlano anche il considerando n. 3, il considerando n. 8 e il considerando n. 9.

Risulta, dunque, del tutto evidente che rispetto al quesito “Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...” la risposta corretta era ed è **la risposta c)**, e cioè “*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere **l'apprendimento permanente***”, che è la risposta data dalla ricorrente.

La risposta a) indicata dalla Commissione Nazionale (“*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*”) risulta, invece, del tutto generica, vaga ed errata, perché non coglie il “*primo principio*” della Raccomandazione, che è anche il “*Il pilastro europeo dei diritti sociali*”, e cioè quello secondo il quale “ogni persona ha diritto a un'istruzione, a **una formazione e a un apprendimento permanente**”.

L'evidenza letterale del testo della Raccomandazione e soprattutto il principio “*primo*”, “*pilastro europeo dei diritti sociali*”, in essa espresso non richiedono ulteriori commenti.

L'errore nel quale è incorsa la Commissione Nazionale – e quindi anche la Commissione giudicatrice che ha valutato negativamente la prova scritta svolta dalla ricorrente - è davvero chiaro ed evidentissimo.

Alla ricorrente devono, dunque essere attribuiti i due punti che le spettano per la risposta corretta, di tal che deve ritenersi che la stessa abbia conseguito il punteggio minimo (70/100) necessario al superamento della prova scritta, con conseguente diritto all'ammissione alla prova orale.

In punto di diritto, è sufficiente richiamare a sostegno dei motivi di impugnazione sopra formulati il principio giurisprudenziale secondo il quale *“La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.**”* (C.d.S., Sez. V, 17.6.2015 n. 3060).

Per queste ragioni, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati *in parte qua* illegittimi ed annullati.

SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI EMANAZIONE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 D.L.vo 2.7.2010 N. 104

Per effetto del provvedimento impugnato sub 1, che trova causa nel

provvedimento impugnato sub 2, la ricorrente si trova esposta ad un pregiudizio grave ed irreparabile, che è già in atto.

L'esclusione dalla prova orale e quindi anche dalla procedura concorsuale *de qua* impedisce, infatti, alla ricorrente di acquisire un'importantissima opportunità di stabilizzazione professionale.

La natura non (solo) patrimoniale del diritto fatto valere e la non risarcibilità per equivalente della sua violazione integrano pacificamente il requisito del *periculum in mora*.

Per questa ragione si impone, ai sensi dell'art. 55 del D.L.vo 2.7.2010 n. 104, l'immediato intervento cautelare collegiale di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, che vorrà ordinare all'Amministrazione resistente l'immediata ammissione della ricorrente, sia pure con riserva, alla prova orale, il cui svolgimento avrà luogo a partire dai primi giorni del mese di giugno c.a.. Tanto premesso, la prof.ssa Laura Ferramosca *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

l'annullamento *in parte qua* – PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.L.VO 2.7.2010 N. 104 - dei provvedimenti impugnati, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Spese, compensi professionali ex D.M. 10.3.2014 n. 55, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.

Mestre (Ve), 23 maggio 2022

f.to avv. Renato Speranzoni

[FINE TRASCRIZIONE RICORSO N. 649/2022 REG. RIC.]

- che all'udienza del 15.6.2022, in sede di discussione della domanda cautelare collegiale, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con **ordinanza 20.6.2022 n. 801/2022 Reg. Provv. Cau.** ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma;
- che la ricorrente intende riassumere – così come con il presente atto riassume – ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., il ricorso;
- che il contenuto del ricorso in riassunzione è il medesimo del ricorso, come sopra trascritto e riprodotto, da intendersi qui di seguito nuovamente ed integralmente richiamato, riproposto e trascritto;
- che viene, altresì, riproposta la seguente

DOMANDA INCIDENTALE DI EMANAZIONE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Per effetto del provvedimento impugnato sub 1, che trova causa nel provvedimento impugnato sub 2, la ricorrente si trova esposta ad un pregiudizio grave ed irreparabile, che è già in atto.

L'esclusione dalla prova orale e quindi anche dalla procedura concorsuale *de qua* impedisce, infatti, alla ricorrente di acquisire un'importantissima opportunità di stabilizzazione professionale.

La natura non (solo) patrimoniale del diritto fatto valere e la non risarcibilità per equivalente della sua violazione integrano pacificamente il requisito del

periculum in mora.

Per questa ragione si impone, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'immediato intervento cautelare collegiale di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, che vorrà ordinare all'Amministrazione resistente l'immediata ammissione della ricorrente, sia pure con riserva, alla prova orale, il cui svolgimento avrà luogo a partire dai primi giorni del corrente mese di giugno. Tanto premesso, la prof.ssa Laura Ferramosca *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE IN RIASSUNZIONE

ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., a questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, e

CHIEDE

l'annullamento *in parte qua* – PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A. - dei provvedimenti impugnati, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso in riassunzione, con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Spese, compensi professionali ex D.M. 10.3.2014 n. 55, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifiutati, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.

DICHIARAZIONE EX ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, che per il presente giudizio non è dovuto alcun contributo unificato, in quanto la ricorrente ha già versato il contributo

unificato di € 325,00 al momento del deposito del ricorso n. 649/2022 Reg.
Ric. al T.A.R. per il Veneto, del quale il presente ricorso in riassunzione,
proposto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. è una prosecuzione.

Mestre (Ve)/Roma, 20 giugno 2022

avv. Renato Speranzoni

Speranzoni Renato

Firmato digitalmente da

Speranzoni Renato

Data: 2022.06.20 17:00:27 +02'00'